



Comune di Diano Marina
- Provincia di Imperia -

REGOLAMENTO

PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.05.2012

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali.....	Pag1
Art. 1 – Finalità.....	Pag1
Art. 2 – Informazione sull’esistenza di strumenti di ripresa	Pag1
Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili	Pag1
Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione	Pag2
Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune	Pag2
Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Diano Marina	Pag2
Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy	Pag2
Titolo III – Riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca	Pag3
Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca	Pag3
Art. 8 – Modalità di ripresa	Pag3
Art. 9 – Interviste	Pag3
Titolo IV - Disposizioni finali	Pag3
Art. 10 – Norma di rinvio	Pag3

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Diano Marina, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere utili alla successiva trasmissione e riproduzione delle sedute del Consiglio Comunale, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari e in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti ed oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniquale volta i punti all'ordine del giorno del Consiglio hanno per oggetto dati di tale natura. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere. Ove lo ritenga opportuno, le riprese e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle riprese deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e/o di pubblicazione, ed in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Diano Marina

1. Il Comune di Diano Marina può disporre la ripresa e la diffusione anche su internet delle sedute del Consiglio Comunale con mezzi, tempi e modi definiti da diversi fattori (tecnologici, procedurali,

disponibilità di risorse interne, etc.).

I membri del Consiglio Comunale sono preventivamente informati della presenza delle telecamere, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici posti agli accessi della sala consiliare, oltre ad apposita liberatoria concessa dai componenti del Consiglio Comunale.

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto delle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, all'art.3 commi 1 e 3, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo (in tempo utile prima della loro diffusione) il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

3. Nel rispetto della normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Diano Marina è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti nel solo caso di riprese effettuate dallo stesso Ente, individuando il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore 1^ Affari Generali – Ufficio Informatica, il Responsabile del trattamento.

5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento della pubblicazione delle riprese del Consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati dalle riprese di cui ai commi precedenti.

6. Le registrazioni delle sedute consiliari restano disponibili e fruibili anche per mezzo di collegamenti (link) introdotti sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative riprese, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle riprese delle sedute consiliari da parte di reti televisive, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli art. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 – Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 9 – Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Titolo IV – Disposizioni finali**Art. 10 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale.